

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2016) 24-06-2016, n. 26431

Fatto Diritto P.Q.M.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

PRESCRIZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio - Presidente -

Dott. MOCCI Mauro - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A.I., nata a (OMISSIS);

B.E., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/12/2014 della Corte di Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori, Avv. Francesco Maria Recupero, (per B. E.) e Avv. Carlo Galli, (per C.A.I.), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 11 dicembre 2014 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, emessa dal Tribunale di Monza, in data

05/02/2014, nei confronti di C.A.I., C.V. e B. E., in ordine ai reati, loro rispettivamente ascritti, di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8.

Le imputazioni riguardavano C.A.I., in qualità di legale rappresentante della C.I.S.A.F. s.r.l., C.V., in qualità di amministratore di fatto della medesima società, e B.E., in qualità di legale rappresentante della AT.RO.S. (già ATC) s.r.l.; le contestazioni, in particolare, concernevano l'indicazione nella dichiarazione annuale relativa al 2006, da parte di C.A. e C.V., di 27 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Ray-Tech s.p.a. (capo A), e nell'emissione di 19 fatture per operazioni inesistenti, 14 delle quali nei confronti della ATC s.r.l. (capo B); a B.E., invece, era contestata l'indicazione, nelle dichiarazioni annuali per gli anni 2006 e 2007, di 14 fatture emesse dalla CISAF (capo C), e l'emissione di 18 fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Ray-Tech s.p.a..

2. Avverso tale provvedimento il difensore dell'imputato B. E., Avv. Francesco Maria Recupero, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare, oltre ad avere confermato la sentenza di condanna del 1 grado mediante mera riepilogazione della decisione, la sentenza impugnata incorre in un travisamento dei fatti ed in una omissione di motivazione in ordine alle doglianze espresse con l'atto di appello;

è infatti emerso che le operazioni di acquisto e vendita delle merci sono state effettivamente realizzate, con relativa movimentazione e trasporto, le fatture non erano false, non vi è stata alcuna evasione di imposta; la RayTech, infatti, attraverso il riacquisto delle merci già vendute, si costituiva anticipazioni bancarie; a sostegno della dedotta illogicità della motivazione, indica il verbale di verifica fiscale della G.d.F. del 11/02/2009, le deposizioni testimoniali dei Mar. Ce. e L., nonché del trasportatore delle merci D.N., e, infine, la sentenza della CTP di Milano del 27/04/2010.

3. Ricorre per cassazione altresì l'imputata C.I.A., per il tramite del difensore Avv. Carlo Galli, che chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1) violazione di legge e vizio di motivazione: le operazioni erano effettive, vi è stata consegna delle merci e pagamento del prezzo;

la pretesa antieconomicità dell'operazione non può essere assimilata all'inesistenza; l'esistenza delle merci e dei trasporti è stata accertata anche dai militari della G.d.F. escussi (Mar.

Ce.Si. e L.A.), e dal trasportatore Ca.Fr., così come l'esistenza dei flussi finanziari, essendo stati accertati i pagamenti mediante bonifici;

2) violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza dell'evasione: tutte le società hanno esposto redditi e costi realmente sostenuti, sui quali sono state pagate le relative imposte;

del resto, appare contraddittoria la contestazione dei due reati di emissione ed utilizzazione in relazione agli stessi beni; in realtà, l'unico scopo del circuito era l'aumento del fatturato di Ray Tech, in modo da migliorare i bilanci e consentire l'accesso al credito bancario;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche a C.A.I., nonostante sia stato riconosciuto un ruolo solo formale, e dunque minoritario, rispetto al ruolo del padre, amministratore di fatto;

inoltre, trattandosi di mero prestanome, non è stato escluso il dolo specifico di evasione.

Chiede infine l'annullamento senza rinvio in ordine al capo B, relativamente alle fatture da 1 a 5, in quanto reati estinti per prescrizione.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Preliminarmente, va evidenziato che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità

delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).

Invero, nel caso in esame i motivi di ricorso, sia quelli proposti da C.A., sia quelli proposti da B.E., appaiono identici a quelli sollevati con l'appello, e motivatamente respinti dalla sentenza impugnata, con la quale non propongono un reale e motivato confronto argomentativo, limitandosi a contestazioni avulse dal concreto tessuto motivazionale.

Infatti, mentre per il giudizio d'appello rileva solo la genericità intrinseca al motivo stesso, prescindendosi da ogni confronto con quanto argomentato dal giudice del provvedimento impugnato, per il giudizio di cassazione è generico anche il motivo che si caratterizza per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456, secondo cui "la genericità dell'appello o del ricorso per cassazione va valutata in base a parametri diversi, in conseguenza della differente conformazione strutturale dei due giudizi, e soltanto in relazione al secondo costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione").

Il difetto di specificità dei motivi, ricompreso fra le ipotesi che impongono la dichiarazione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), deve intendersi come la manifesta carenza di una censura di legittimità, chiaramente identificabile.

Nel caso di specie, la genericità dei motivi si evince dalla mera deduzione, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata, del travisamento delle prove, da parte del B., che ha ribadito l'effettività delle operazioni indicate e l'assenza di un'evasione di imposta; dalla deduzione, da parte di C.A., del travisamento delle prove, in quanto le operazioni erano state effettivamente realizzate, con trasporto, consegna e pagamento della merce, e non vi è stata evasione di imposta.

3. Oltre che sotto il profilo processuale, il primo motivo proposto da B.E., ed i primi due motivi proposti da C.A., che meritano una valutazione congiunta, per la sostanziale sovrapposizione dei profili esposti e delle questioni giuridiche sollevate, sono manifestamente infondati anche nel merito delle questioni proposte.

3.1. Giova al riguardo premettere che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza, e non può esondare dai limiti cognitivi sanciti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. mediante una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito; le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767).

Ed anche la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (ex multis, Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716, che ha altresì precisato che resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova).

Pertanto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dal testo della sentenza o da altri atti specificamente indicati, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Ebbene, esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, ed alla qualificazione giuridica degli stessi, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

Senza indulgere in una valutazione parcellizzata ed atomistica delle fonti di prova, l'affermazione di responsabilità risulta fondata sugli esiti delle verifiche eseguite nei confronti delle società coinvolte nell'operazione di "triangolazione": emergeva, infatti, che la Ray Tech s.p.a., da luglio ad agosto 2006, riacquistava dalla Iride s.r.l. la medesima merce che aveva ceduto alla CISAF (della quale C.A. era rappresentante legale), e da questa prontamente rivenduta a Iride; la medesima operazione avveniva con la sostituzione della ATC (poi ATRO) s.r.l. (della quale B.E. era rappresentante legale) alla Iride, e con la reiterazione della triangolazione da novembre 2006 a febbraio 2007;

le operazioni avevano ad oggetto gli identici beni ("prodotti consumabili per informatica", nella prassi denominate cartucce per stampanti).

La fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture era indiziata dai flussi finanziari, del tutto inversi all'apparente pratica commerciale, in quanto veniva accertato che prima Ray Tech versava il proprio corrispettivo, e poi, all'inverso, Iride (e poi ATC) e CISAF pagavano i rispettivi venditori; le somme che rientravano nelle casse della Ray Tech, peraltro, apparivano inferiori rispetto a quelle apparentemente versate nella prima operazione di vendita (a CISAF), perchè le due società intermediarie ricaricavano il prezzo delle merci di una pur contenuta percentuale; inoltre, le società intermediarie non operavano nel settore della vendita di hardware consumabili, ed erano prive di magazzini per lo stoccaggio degli ingenti quantitativi di prodotti apparentemente acquistati;

tant'è che le consegne, per il tramite di autotrasportatori, avvenivano in un parcheggio pubblico, mediante trasferimento della merce in altro furgone non identificato; la Ray Tech non aveva preteso alcuna garanzia, nonostante il volume considerevole delle cessioni operate (per circa 9 milioni di Euro).

Ebbene, i motivi di ricorso, nella parte in cui sollecitano una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, appaiono una inammissibile doglianza fondata su una selezione, parziale ed arbitraria, del compendio probatorio, e su una personale valutazione alternativa rispetto a quella espressa dalla sentenza impugnata; viceversa, la valutazione delle prove deve rispondere a criteri di completezza, globalità e unitarietà dell'esame, che non può essere, al contrario, atomistico e parcellizzato (ex multis, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677).

Del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

3.2. In ordine alle questioni giuridiche che, dai motivi di ricorso proposti da entrambi i ricorrenti, è possibile enucleare, va evidenziato che esse riguardano due profili: l'effettività delle operazioni e la mancanza di evasione.

3.2.1. Sotto il primo profilo, giova rilevare che le operazioni di vendita e successivo immediato riacquisto della medesima merce non possono ritenersi oggettivamente esistenti in ragione della sola regolarità formale della documentazione fiscale predisposta, ovvero dell'apparente trasporto e consegna dei beni; secondo quanto è stato accertato, la merce, non appena venduta, veniva immediatamente riacquistata dalla Ray Tech, che veniva pagata soltanto dopo che la stessa aveva versato le somme all'ultima società intermediaria.

Più che una "triangolazione", come pure definita dalla sentenza impugnata, che giuridicamente indica

operazioni nelle quali i beni sono oggetto di due trasferimenti giuridici, ma vengono consegnate direttamente dal primo fornitore al secondo cessionario con un unico trasferimento fisico, nel caso in esame ricorre un'operazione di mera simulazione di vendite, in realtà non effettivamente eseguite dal punto di vista economico; in altri termini, una operazione oggettivamente inesistente sotto il profilo economico.

E, del resto, con riferimento alle società venditrici (CISAF e ATC) ricorre anche una inesistenza soggettiva, attesa la diversità fra il soggetto economico che ha effettuato la cessione e quello indicato in fattura.

Al riguardo, questa Corte ha già affermato che anche l'inesistenza soggettiva delle operazioni è condotta che ben può rientrare tra quelle considerate dalla norma, quanto meno ai fini Iva (come nella specie). Va anzitutto ribadito che la falsità ben può essere riferita anche all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. a), coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale (tra le altre, da ultimo, in tal senso, Sez. 3, n. 27392 del 27/04/2012, Bosco, Rv. 253055).

Ciò posto, si è rilevato che il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'Iva, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura (Sez. 3, n. 47471 del 17/10/2013, Tormenti, Rv. 258377, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 10394 del 14/01/2010, Gerotto, Rv. 246327).

Mentre infatti, con riguardo alle imposte dirette, l'effettiva esistenza dell'operazione e del conseguente esborso economico, corrispondente a quanto dichiarato, esclude il carattere fittizio degli elementi passivi indicati nella dichiarazione, a nulla rilevando in linea di massima che il destinatario degli stessi sia un soggetto diverso da quello reale, con riguardo invece all'Iva la detrazione è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che ha effettuato la prestazione, giacché tutto il sistema del pagamento e del recupero della imposta (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 18) si basa sul presupposto che la stessa sia versata a chi ha effettuato prestazioni imponibili, mentre il versamento dell'imposta ad un soggetto non operativo o diverso da quello effettivo consentirebbe un recupero indebito dell'Iva stessa (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 37562 del 04/07/2013, Paregiani, non massimata;

Sez. 3, n. 17452 del 04/04/2012, Bonetti, non massimata; Sez. 3, n. 10394 del 14/01/2010, Gerotto, cit.).

Ne deriva, dunque, che l'evasione Iva può essere configurata anche in presenza di costi effettivamente sostenuti.

3.2.2. Sotto il secondo profilo, dell'asserita mancanza di evasione, giova innanzitutto rammentare che nella c.d. frode fiscale il nucleo costitutivo è concretato dalla dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in forme artificiali, ed il reato si perfeziona nel momento nel quale la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari, traducendosi in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente, per porsi quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato; ne consegue che la condotta è compiutamente attuata ed esaurita con la presentazione della fraudolenta dichiarazione dei redditi, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato, sicché neppure l'accertamento della frode dispiega alcuna influenza sulla data di consumazione dell'illecito (in tal senso, seppur con riferimento alla disciplina precedente al 2000, Sez. U, n. 2333 del 03/02/1995, Aversa, Rv. 200260).

3.2.3. L'evento di danno, infatti, è richiamato solo nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. d), che include nel "fine di evadere le imposte" anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e il conseguimento di tale fine è posto come scopo della condotta tipica, cioè come caratterizzante l'elemento intenzionale e non rileva il suo conseguimento, in quanto il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, perchè il legislatore ha inteso rafforzare in tal modo la tutela, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248869).

Essendo, dunque, il reato di frode fiscale un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo (Sez. 2, n. 5656 del 11/01/2007, Perrozzi, Rv. 236126), non rileva l'effettività dell'evasione, nè, tanto meno, l'ammontare della stessa.

Peraltro, ove correttamente assunto nella dimensione dell'oggetto del dolo specifico, l'elemento del fine di evasione è stato correttamente individuato dalla sentenza impugnata nel vantaggio fiscale perseguito, consistito, per la Ray Tech, in una lievitazione dei costi, con conseguente riduzione dell'imponibile. Il perseguimento di tale fine di evasione, del resto, è stato consentito grazie alle società intermediarie, i legali rappresentanti delle quali sono gli odierni ricorrenti, che, mediante l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, hanno consentito a terzi l'evasione di imposta.

4. Il terzo motivo di ricorso proposto da C.A. è manifestamente infondato, in quanto lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione del ruolo secondario assunto quale mero amministratore di diritto e dello stato di incensuratezza.

Al riguardo, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (pena base pari a anni uno e mesi dieci di reclusione), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Analoga considerazione va estesa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha negato, ritenendo non essere emersi elementi favorevoli all'imputata, ed in considerazione della sistematicità delle condotte, dell'evasione complessiva e del meccanismo truffaldino posto in essere.

5. La richiesta di annullamento senza rinvio avanzata da C.A. limitatamente all'emissione di cinque fatture nei confronti della IRIDE s.r.l., contestata al capo B, n. 1, è altresì manifestamente infondata.

Come già evidenziato dalla sentenza impugnata, l'ultima fattura contestata risulta emessa il 4 agosto 2006.

Al riguardo, poichè il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, comma 2, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta (ex multis, Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759), il termine massimo di prescrizione del reato contestato al capo B, n. 1, dell'imputazione, considerando altresì la sospensione per la durata di 335 giorni, sarebbe decorso il 5 gennaio 2015, dunque successivamente alla sentenza di appello.

L'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, impedisce, dunque, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (ex multis, Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters
Kluwer Italia S.r.l.